

Avv. Lucia Turin
Via Cesare Lombroso n. 42
25128 – Brescia
e-mail: turin.lucia@gmail.com
PEC: lucia.turin@brescia.pecavvocati.it
tel.: 333.3213724

ILL.^{MO} TRIBUNALE DI BRESCIA

- Sezione fallimentare -

Ricorso ex art. 14ter e ss. Legge 27 gennaio 2012, n. 3

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Procedura n. 57/2019

O.C.C. nominato: Avv. Alessandra Marino

Nell'interesse del:

Sig. Alessandro Rocca (C.F. RCC LSN 75L01 B157W), nato a Brescia (BS) il 1.7.1975 e residente in Castenedolo (BS), alla via Patrioti n. 82, rappresentato e difeso nella presente procedura per procura depositata unitamente alla presente domanda di liquidazione del patrimonio dall'Avv. Lucia Turin del Foro di Brescia (C.F. TRN LCU 90E50 B157Q), e presso lo Studio della stessa elettivamente domiciliato in Brescia, alla via Cesare Lombroso n. 42, la quale dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente indirizzo PEC: *lucia.turin@brescia.pecavvocati.it*

PREMESSO CHE

– il Ricorrente si trova nelle condizioni previste dalla Legge 27.01.2012, n. 3, così come modificata dal Decreto-legge n. 179 del 18.01.2012, per poter presentare al Tribunale competente una domanda di liquidazione del

patrimonio, ricorrendone i presupposti *ex lege* e non ricorrendo cause ostative;

– in capo al Ricorrente sussiste un’incapacità definitiva a soddisfare le obbligazioni contratte;

– ai sensi dell’art. 14^{ter} Legge n. 3/2012, la procedura di liquidazione del patrimonio del debitore prevede l’intervento di un Organismo di Composizione della Crisi;

– in data 21.10.2019 il Ricorrente presentava istanza *ex art.* 15, comma 9, Legge n. 3/2012 presso l’Organismo di Composizione della Crisi costituito in seno all’Ordine degli Avvocati di Brescia, per l’ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio, ai fini della nomina di un Professionista facente le funzioni di Organismo di Gestione della Crisi (**Doc. 2**);

– in data 26.11.2019 l’Organismo adito nominava l’Avv. Alessandra Marino, con Studio in Brescia, alla via Alessandro Monti n. 20 – che accettava – in qualità di O.C.C. all’interno della Procedura n. 57/2019, promossa dal Ricorrente (**Doc. 3**);

– il Sig. Alessandro Rocca si impegnava da subito, personalmente e con l’assistenza professionale del proprio Consulente Tecnico di fiducia Dott. Gianluigi Castagna, a fornire al Gestore nominato tutto il supporto e la collaborazione necessaria per la ricostruzione della propria situazione economico-patrimoniale;

– l’O.C.C. incaricato verificava la sussistenza, in capo al Sig. Alessandro Rocca, di una situazione di sovraindebitamento intesa, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. a) della Legge n. 3/2012, come una “*situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere*”

le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente” secondo le scadenze originariamente pattuite;

- il Ricorrente valutava con il predetto Consulente Tecnico di parte la possibilità di formulare una proposta di accordo di ristrutturazione con i creditori, giungendo tuttavia alla conclusione che tale ipotesi non risultasse percorribile alla luce della composizione dell’attivo e del passivo patrimoniale del Sig. Alessandro Rocca, né maggiormente conveniente per i creditori rispetto alla procedura di liquidazione del patrimonio;
- il Ricorrente intende pertanto essere ammesso alla procedura di liquidazione di tutti i propri beni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14^{ter} e ss. della Legge n. 3/2012;
- il Sig. Rocca ha quindi richiesto, *ex art. 14^{ter}, comma 4 Legge n. 3/2012*, all’O.C.C. nominato di provvedere a redigere la relazione particolareggiata, ai sensi dell’art. 14^{ter}, comma 3 della stessa legge, che si produce in allegato al presente ricorso unitamente alla correlata documentazione (**Doc. 1**);
- il Ricorrente non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti diverse da quelle regolate dal Capo I della L. n. 3/2012, non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e quindi non ha subito provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14^{bis} Legge n. 3/2012.

Tutto ciò premesso il Sig. Alessandro Rocca, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14^{ter} della L. n. 3/2012, presenta – per il tramite dello Scrivente difensore di fiducia – la seguente proposta di liquidazione del patrimonio, elaborata con il supporto e la consulenza del Tecnico di parte Dott. Gianluigi Castagna.

CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E RAGIONI

DELL'INCAPACITÀ DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI

Si procederà brevemente ad esporre le dinamiche e le scelte compiute dal Sig. Alessandro Rocca nel corso degli ultimi anni, che lo hanno condotto all'attuale stato di sovraindebitamento; per un'analisi completa e dettagliata delle stesse ci si riporta a quanto riferito nella domanda di accesso alla procedura a firma del Ricorrente stesso.

Le cause dell'indebitamento del Sig. Rocca risalgono essenzialmente ad eventi precedenti al matrimonio con la Sig.ra Stefania Forcella, l'attuale consorte del Ricorrente (**Doc. 4**); tuttavia, gli effetti negativi di tali eventi si sono protratti nel tempo sino ad oggi, contribuendo a rendere l'attuale situazione economica di fatto insostenibile per le finanze familiari.

E difatti, il Sig. Rocca è stato – dal giorno 8.8.2007 al giorno 31.12.2011 – titolare di una ditta individuale (P. Iva 02848180986) la cui attività consisteva nella fabbricazione di mobili non metallici per uffici (**Doc. 5**); tale impresa faceva tuttavia fatica a decollare, generando ricavi particolarmente contenuti e – fattivamente – rendendo estremamente arduo per il Ricorrente sostentarsi.

Nella seguente tabella si riepiloga la situazione reddituale del Sig. Alessandro Rocca per il periodo ricompreso tra il 2007 ed il 2011:

PERIODO DI IMPOSTA	2007	2008	2009	2010	2011
MODELLO	PF 2008	PF 2009	PF 2010	PF 2011	PF 2012
Ricavi	€ 36.241	€ 22.463	€ 20.345	€ 33.122	€ 8.850
Rimanenze finali	€ 2.000	€ 1.500	€ 0	€ 0	
Totale componenti positivi	€ 38.241	€ 23.963	€ 20.345	€ 33.122	€ 8.850
Totale costi (componenti negativi)	-€ 27.562	-€ 14.699	-€ 12.591	-€ 26.728	€ 0
Reddito al lordo imposte e contributi	€ 10.679	€ 9.264	€ 7.754	€ 6.394	€ 8.850
Reddito lordo mensile	€ 890	€ 772	€ 646	€ 533	€ 738

Come ben si nota, i redditi del Sig. Rocca (in tabella, peraltro, ancora al lordo delle imposte personali e dei contributi previdenziali) rendevano di fatto impossibile il mantenimento del Ricorrente. Si tenga inoltre in considerazione che il reddito d'impresa (quale quello della ditta individuale facente capo al Sig. Rocca) veniva tassato ai fini delle imposte dirette *ex* D.P.R. 917/1986, sino alle recenti riforme per le imprese di minori dimensioni, in base al c.d. “criterio di competenza”, senza che venisse tenuto in alcun conto il rapporto tra gli incassi effettivi (i ricavi) ed i pagamenti effettuati (i costi). A ciò si aggiunga la difficoltà spesso incontrata dal Sig. Rocca – purtroppo ampiamente nota alla classe dei piccoli-medi imprenditori italiani – nell’ottenere il pagamento per i lavori svolti.

Tale insieme di situazioni determinava un progressivo cumulo di esposizioni debitorie, seppur di modesta entità, nei confronti di vari Enti, che fanno attualmente capo – per la maggior parte – all’Agenzia delle Entrate Riscossione; il Ricorrente maturava così la decisione di cessare la propria attività, chiudendo l’impresa individuale. Per le predette esposizioni veniva inoltrata apposita richiesta all’agente della riscossione per la definizione agevolata ai sensi del Decreto-Legge n. 119/2018 (c.d. “Rottamazione-*ter*”), poi accolta (**Doc. 6**), alla quale tuttavia non è stato possibile dare esecuzione per l’entità degli importi dovuti (prima rata di circa €. 4.000).

Dopo assidua ricerca il Sig. Rocca veniva assunto presso la società interinale Manpower S.r.l. e, successivamente – dal 1.7.2020 – veniva assunto a tempo indeterminato (**Doc. 7**) con mansioni di operaio, alle medesime condizioni contrattuali già previste in costanza di rapporto con Manpower S.r.l., dalla società Ambrosi S.p.A., avente sede in Castenedolo (BS).

SITUAZIONE DEBITORIA DEL RICORRENTE

Sussistono al momento in capo al Ricorrente le seguenti posizioni debitorie.

Crediti privilegiati

- **€. 34.945,76** nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, a titolo di cartelle per tardivo, omesso o errato versamento di Iva, IRPEF, Diritti Camerali, addizionali Comunali e Regionali, canone abbonamento RAI, contributi INPS e INAIL, contravvenzioni, oltre a sanzioni, interessi, diritti e aggi (importo aggiornato al 12.11.2020);
- **€. 3.149,00** nei confronti di I.C.A. S.r.l., a titolo di contravvenzioni del Codice della Strada, oltre a sanzioni, interessi, diritti e aggi – Ente creditore: Comune di Lonato.

Crediti chirografari

- **€. 6.172,40** nei confronti del Dott. Claudio Mezzana, a titolo di competenze relative ad adempimenti relativi alla ditta individuale del Sig. Alessandro Rocca, ad oggi cessata. Si precisa che, per quanto consta alla scrivente difesa, il presente credito risulta ad oggi prescritto; si ritiene ad ogni modo di inserirlo in via prudenziale in attesa di accertamento dell’intervenuta prescrizione da parte del nominando Liquidatore;
- **€. 3.148,00** nei confronti di BTL – Banca del Territorio Lombardo, a titolo di scoperto di conto corrente intestato alla ditta individuale. Si consideri che tale esposizione non risulta più iscritta in Centrale Rischi Banca d’Italia a decorrere dal mese di gennaio 2017; si ritiene ad ogni modo di inserirlo in via prudenziale in attesa di accertamento dell’intervenuta cancellazione da parte del nominando Liquidatore.

Crediti prededucibili

- €. 3.759,69 nei confronti dell'Organismo di Composizione della Crisi presso l'Ordine degli Avvocati di Brescia, a titolo di saldo competenze;
- €. 800,00 nei confronti dell'Avv. Lucia Turin, a titolo di saldo dei compensi per assistenza legale in funzione della presente procedura di liquidazione del patrimonio;
- €. 610,00 nei confronti della società Global Coop Solutions s.c., a titolo di competenze relative alla consulenza ed assistenza del Ricorrente nella fase di accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio.

Le obbligazioni quindi assunte e non onorate dal Sig. Alessandro Rocca ammontano ad oggi a complessivi €. 52.584,85, di cui €. 38.094,76 privilegiati, €. 9.320,40 chirografari ed €. 5.169,69 prededucibili.

SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE

L'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte dal Ricorrente è reale e dimostrata sia dai fatti in precedenza riportati, nonché dalla situazione familiare e reddituale dello stesso, come di seguito specificata.

a) Composizione del nucleo familiare

Il nucleo familiare del Sig. Alessandro Rocca si compone di cinque persone: il Ricorrente, la moglie, i due figli minorenni della coppia Sebastiano (di anni 7) e Samuele (di anni 3), unitamente al primo figlio della Sig.ra Stefania Forcella, avuto dal precedente matrimonio, Alessandro Leonardo Treccani (di anni 11).

Il Sig. Rocca e la moglie sono coniugati, in regime patrimoniale di separazione dei beni, sin dal giorno 9.7.2016.

Si noti peraltro che dal Certificato contestuale di residenza e Stato di Famiglia (**Doc. 8**), il nucleo familiare del Ricorrente risulta composto di sette membri: figurano all'interno del medesimo nucleo anche i genitori del Sig. Rocca, Sig. Annibale Rocca e Sig.ra Emilia Boschetti, in quanto il Ricorrente abita – unitamente alla propria famiglia – una porzione di immobile di proprietà di questi ultimi.

Tale decisione si è resa necessaria per tentare di fronteggiare le gravi difficoltà economiche del Ricorrente e della propria famiglia, evitando di gravare ulteriormente sulle magre finanze familiari con un canone di locazione; il Ricorrente e la moglie conducono pertanto in comodato d'uso (con apposito contratto registrato – **Doc. 9**) tale autonoma porzione d'immobile, contribuendo al pagamento di una quota delle spese per le utenze (consistente nei 2/3 del totale). È superfluo sottolineare che la famiglia dei Sigg.ri Rocca e Forcella costituisce nucleo familiare a sé stante rispetto ai genitori del Ricorrente, pur risiedendo nella medesima abitazione.

Tabella riepilogativa del nucleo familiare del Ricorrente

COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	POSIZIONE
Rocca Alessandro	01/07/1975	Brescia (BS)	Richiedente
Forcella Stefania	21/12/1985	Brescia (BS)	Richiedente
Treccani Alessandro Leonardo	09/04/2009	Brescia (BS)	Figlio (matrimonio precedente Sig.ra Forcella)
Rocca Sebastiano	15/02/2013	Brescia (BS)	Figlio
Rocca Samuele	25/08/2017	Brescia (BS)	Figlio
Rocca Annibale	15/11/1940	Brescia (BS)	Padre Sig. Rocca
Boschetti Emilia	31/08/1947	Brescia (BS)	Madre Sig. Rocca

b) **Sintetico elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento**

Le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso dell'intero nucleo familiare del Sig. Alessandro Rocca ammontano approssimativamente ad €. 27.300,00 annuali, ovvero circa €. 2.275,00 mensili.

Alle esigenze della vita familiare così quantificate contribuisce anche la moglie del Ricorrente, occupata sino al mese di aprile ultimo scorso, che – attualmente disoccupata – percepisce la NASpI, ossia una indennità di disoccupazione, di circa €. 700,00 mensili.

Si precisa che in relazione alle spese mensili relative al nucleo familiare circa €. 1.545,00 rispondono a comuni esigenze del nucleo, circa €. 165,00 a specifiche esigenze del Ricorrente (auto e telefonia mobile), circa €. 165,00 a specifiche esigenze della moglie (auto e telefonia mobile) e circa €. 400,00 al mantenimento del primogenito della Sig.ra Forcella.

Considerata inoltre la somma di €. 200,00, posta in sede di omologa della separazione a carico del Sig. Eddie Treccani – padre adottivo di Alessandro Leonardo – a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la quota effettivamente a carico della Sig.ra Forcella è pari a circa €. 200,00 mensili.

Tali conteggi dovranno necessariamente essere considerati in sede di ripartizione tra i coniugi Rocca e Forcella delle spese mensilmente necessarie al sostentamento del nucleo familiare.

Poste le spese mensili di cui *infra* in circa €. 2.275,00, si rileva che trattasi di un importo decisamente in linea con gli indici statistici nazionali, atteso che la media dei consumi – in base alle tabelle ISTAT 2019 (ultimo dato disponibile) – per nucleo familiare coerente con le caratteristiche di quello del Ricorrente (al netto delle spese per locazione non presenti nel caso di specie) è pari ad €. 2.909,04 mensili (**Doc. 10**).

Di seguito si rappresenta schematicamente il dettaglio delle spese correnti, strettamente necessarie al sostentamento del nucleo familiare, così come quantificate dal Ricorrente:

TABELLA SPESE MENSILI

Spese scolastiche (retta asilo, refezione scolastica, libri, etc.)	€. 550,00
Spese alimentari	€. 500,00
Spese per utenze (gas, energia elettrica, acqua)	€. 240,00
Spese sportive dei figli	€. 210,00
Spese per autovettura Sig. Rocca (bollo auto, assicurazione, carburante, manutenzione)	€. 150,00
Spese per autovettura Sig.ra Forcella (bollo auto, assicurazione, carburante, manutenzione)	€. 150,00
Spese mediche e farmacia	€. 100,00
Spese abbigliamento	€. 100,00
Spese casa	€. 50,00
Spese per connessione Internet e telefonia fissa	€. 45,00
Spese per telefonia mobile Sig. Rocca	€. 15,00
Spese per telefonia mobile Sig.ra Forcella	€. 15,00
Altre spese (varie, imprevisti, etc.)	€. 150,00
TOTALE SPESE MEDIE MENSILI	€. 2.275,00

c) Situazione reddituale: dichiarazioni dei redditi degli ultimi quattro anni

A fronte delle ingenti spese mensili di cui al punto precedente, la situazione reddituale del Ricorrente ad oggi, come risulta dai modelli di dichiarazione dei redditi del Sig. Alessandro Rocca relativi alle annualità 2016 – 2019 (**Docc. 11 – 14**), è la seguente:

TABELLA REDDITI

Modello 730/2020 (redditi 2019)	Modello 730/2019 (redditi 2018)	Modello 730/2018 (redditi 2017)	Modello 730/2017 (redditi 2016)
Reddito da lavoro dipendente pari ad €. 28.161,00 – al netto di IRPEF (erariale, addizionali regionali, comunali) circa €. 23.481,00	Reddito da lavoro dipendente pari ad €. 32.351,00 – al netto di IRPEF (erariale, addizionali regionali, comunali) circa €. 25.705,00	Reddito da lavoro dipendente pari ad €. 31.861,00 – al netto di IRPEF (erariale, addizionali regionali, comunali) circa €. 24.673,00	Reddito da lavoro dipendente pari ad €. 29.114,00 – al netto di IRPEF (erariale, addizionali regionali, comunali) circa €. 22.444,00

Facendo riferimento all'ultima dichiarazione dei redditi disponibile, il reddito netto medio mensile del Ricorrente risulta essere pari a circa €. 1.950,00.

Facendo inoltre riferimento agli ultimi cedolini paga disponibili (dal mese di luglio al mese di ottobre 2020 – **Doc. 15**), il reddito netto medio mensile percepito dal Ricorrente risulta essere di circa €. 2.000,00, considerato peraltro il fatto che dal mese di settembre u.s. lo stesso è stato promosso ad un livello superiore del CCNL Alimentari Industria.

Tale somma deve essere considerata unitamente alla NASpI, ossia l'indennità di disoccupazione attualmente percepita dalla moglie, di circa €. 700,00.

Come già anticipato *infra* in merito alle spese del nucleo familiare, la capacità reddituale del Sig. Rocca è di circa tre volte superiore a quella della moglie.

Si ritiene pertanto di porre a carico del Ricorrente i $\frac{3}{4}$ delle spese strettamente necessarie al mantenimento del nucleo familiare, ossia l'importo mensile di **€. 1.700,00**.

d) **Atti dispositivi degli ultimi cinque anni**

Il Ricorrente ha effettuato nell'ultimo quinquennio, i seguenti atti di disposizione del patrimonio:

- in data 25.10.2018 acquistava l'autovettura targata CV289HW ed immatricolata nel 2005, per la modica cifra di €. 2.500,00;
- in data 27.7.2020 presentava domanda di riscossione della polizza vita n. 23377088 presso Alleanza Assicurazioni (**Doc. 16**), incamerando l'importo di €. 504,06, che provvedeva immediatamente a bonificare all'Organismo di Composizione della Crisi nominato, a titolo di parziale acconto sulla prima rata prevista di €. 740,00, saldata in data 11.8.2020 (**Doc. 25**).

Non vi sono altri atti di disposizione del patrimonio negli ultimi cinque anni, tuttavia si ritiene opportuno precisare quanto segue: come giustamente rilevato dal Gestore nominato, in data 16.7.2015 il Sig. Rocca riscattava una polizza, sempre con Alleanza Assicurazioni, per l'importo di €. 17.199,75, con la quale operava alcune restituzioni di denaro in favore del padre (prestatogli in precedenza per far fronte alle spese di costituzione del nuovo nucleo familiare) e provvedeva ad acquistare il mobilio per la casa familiare, ed in particolare la cucina e la camera per i bambini.

e) **Elenco di tutti i beni di proprietà del Ricorrente**

Il Ricorrente non è proprietario di alcun bene immobile.

Il patrimonio mobiliare registrato del Sig. Alessandro Rocca è attualmente così composto:

GRAVAMI									
N.	TARGA	TIPOLOGIA	DATA IMMATRICOLAZIONE	ACQUISTO	PREZZO ACQUISTO	DATA	TIPOLOGIA	ENTE	IMPORTO
1	BZ732XL	Autocarro	19/04/2002	16/04/2007	€ 3.600,00	09/06/2010	Fermo amministrativo	Equitalia	€ 6.073,64
2	CV289HW	Autovettura	15/06/2005	25/10/2018	€ 2.500,00	21/01/2020	Fermo amministrativo	AER	€ 2.456,89
3	DN176NC	Autocarro	21/02/2008	26/02/2000	€ 24.301,66	09/06/2010	Fermo amministrativo	Equitalia	€ 6.073,64
						09/06/2014	Fermo amministrativo	ICA srl	€ 1.576,00
						19/02/2018	Fermo amministrativo	ICA srl	€ 1.998,00

Come si può notare, entrambi i veicoli immatricolati come autocarro, targati rispettivamente BZ732XL e DN176NC, risultano attualmente sottoposti a fermi amministrativi attivati sia da Equitalia (in data 9.6.2010) che da I.C.A. S.r.l. (in data 9.6.2014 e 19.2.2018).

Anche l'autovettura Citroën C4, targata CV289HW ed immatricolata nell'anno 2005, acquistata dal Ricorrente al prezzo di €. 2.500,00, è stata di recente sottoposta a fermo amministrativo attivato da Agenzia Entrate e Riscossione ed iscritto in data 21.1.2020 per un importo di €. 2.456,89 (almeno per quanto appare in visura PRA – **Doc. 17**).

Si rileva peraltro che, a seguito di richiesta inviata dal Sig. Rocca ad AER, veniva riscontrata – con comunicazione del 12.11.2020 (**Doc. 18**) – l'esistenza a carico del Ricorrente di due soli fermi amministrativi per conto di AER (sui veicoli targati DN176NC e CV289HW), mentre da visura PRA successivamente richiesta dal Dott. Castagna in data 19.11.2020 (**Doc. 19**) risultava ancora sottoposto a fermo amministrativo anche il veicolo targato BZ732XL; ma v'è di più: l'importo per il quale risulta iscritto in visura PRA il fermo del veicolo CV289HW è di €. 2.456,89 (come riportato in tabella *infra*), mentre l'importo risultante dalla comunicazione di AER predetta è di €. 5.752,87. Di talché non è dato comprendere quale sia il criterio di AER in merito alle comunicazioni ed alle trascrizioni dei fermi amministrativi.

Si consideri sin da subito, peraltro, che tale veicolo ha attualmente un valore di mercato irrisorio ai fini della liquidazione ed è inoltre di assoluta necessità per garantire la percorrenza del tragitto casa-lavoro per il Sig. Rocca, nonché per far fronte alle esigenze di trasporto sia dei figli minorenni del Ricorrente che degli anziani genitori dello stesso.

È quindi intenzione della scrivente difesa fare richiesta all'Ill.mo Tribunale adito di sospendere il suddetto fermo amministrativo e consentire in ogni caso l'utilizzo del mezzo al Ricorrente sino alla data di assegnazione delle somme, rimettendo al nominando Liquidatore il giudizio sulla convenienza o meno dell'acquisizione al patrimonio da liquidarsi, in considerazione delle spese necessarie allo svolgimento delle operazioni di vendita.

Il patrimonio del Ricorrente comprende inoltre la polizza vita n. 1904059850, con decorrenza 1.6.2017 stipulata con Italiana Assicurazioni S.p.A. (**Doc. 20**), il cui valore di riscatto è attualmente pari ad €. 0,00, in base alle condizioni contrattuali riepilogate in tabella "sviluppo dei premi, delle prestazioni e dei valori di riduzione e riscatto", avendo il Sig. Rocca sospeso il pagamento delle rate di premio sin dal mese di febbraio 2019 e pertanto nel corso dei primi due anni di polizza.

Il patrimonio del Sig. Alessandro Rocca comprende infine il rapporto di conto corrente n. 1000/671, presso la Banca Intesa San Paolo S.p.A. – filiale di Castenedolo, che alla data del 21.11.2020 riportava un saldo attivo di €. 596,39 (**Doc. 21**).

Il patrimonio mobiliare del Sig. Rocca (in comproprietà con la moglie) comprende inoltre una serie di beni mobili essenziali allo svolgimento della vita familiare e di scarso valore (mobilio di cucina, sala, camera e bagno), da escludersi senza dubbio dalla presente liquidazione del patrimonio, in quanto impignorabili ai sensi di legge (**Doc. 22**).

f) **Messa a disposizione di quota parte del TFR**

Come già in precedenza esposto, il Ricorrente ha di recente cambiato occupazione, passando dalla Agenzia interinale Manpower S.r.l. alla società Ambrosi S.p.A.; per vero, il Sig. Rocca lavorava già presso la società Ambrosi, ma risultava formalmente alle dipendenze della Manpower.

Con decorrenza 1.7.2020 invece il Ricorrente veniva assunto a tempo indeterminato direttamente dalla società Ambrosi S.p.A., mantenendo sostanzialmente immutate le proprie condizioni contrattuali.

Proprio in conseguenza del suddetto cambio di datore di lavoro, in data 14.8.2020 il Sig. Alessandro Rocca incassava – unitamente alla busta paga del mese di giugno 2020 – il Trattamento di Fine Rapporto, dell'importo netto di €. 2.390,43 (**Doc. 23**).

Tale somma veniva in parte utilizzata per far fronte alle esigenze del nucleo familiare, con particolare riferimento alle necessità di istruzione (acquisto dei libri) e di vestiario dei figli.

Il Ricorrente si è reso in ogni caso disponibile, in applicazione dell'art. 545 c.p.c., così come richiamato dall'art. 14^{ter}, comma 6, lett. a) della L. n. 3/2012, a versare in favore della procedura di liquidazione del patrimonio la quota parte di un quinto del TFR, ossia €. 478,00, arrotondati alla somma di €. 500,00 (**Doc. 24**).

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Alla luce delle voci di attivo patrimoniale e della situazione debitoria presentata, tenuto conto altresì delle spese sostenute e da sostenersi per la presente procedura di sovraindebitamento (comprendenti il compenso dell'O.C.C., le spese per l'assistenza legale, il compenso del nominando

Liquidatore, nonché le spese per il Consulente di Parte), la liquidazione del patrimonio proposta prevede una durata di sessanta mesi, secondo un rientro rateale che tiene conto delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare e delle spese necessarie al sostentamento dignitoso dello stesso, ed è così strutturata:

- 1) divieto di avviare o proseguire azioni cautelari o esecutive o acquisire diritti di prelazione da parte dei creditori a carico del Sig. Rocca;
- 2) messa a disposizione della procedura da parte del Ricorrente dei due veicoli immatricolati autocarro e dell'autovettura, come in precedenza individuati;
- 3) messa a disposizione della procedura da parte del Sig. Rocca di quota parte di un quinto del Trattamento di Fine Rapporto, pari ad €. 500,00;
- 4) messa a disposizione della procedura da parte del Ricorrente, per la durata di sessanta mensilità a far corso dalla data di omologazione della presente liquidazione del patrimonio, delle seguenti somme: ad oggi, l'importo della provvista annua netta di circa €. 24.000,00 per un totale di periodo pari ad €. 120.000,00;
- 5) accantonamento di una somma complessiva pari ad €. 20.400,00 annui, da destinarsi al sostentamento della famiglia (ossia €. 1.700,00 mensili), per un totale di periodo pari ad €. 102.000,00;
- 6) destinazione del residuo totale di €. 18.000,00, ossia €. 300,00 mensili, da sommarsi al ricavato della vendita dei beni indicati ed alla quota parte di TFR messa a disposizione, da destinarsi al pagamento dei creditori come da piano finanziario da elaborarsi ad opera del nominando Liquidatore.

Tutto ciò premesso, esposto e considerato il Ricorrente, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, ritenendo che la proposta di liquidazione del patrimonio elaborata sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i propri creditori (sebbene solo parzialmente), avendo contemporaneamente – nel rispetto dello spirito della legge – una nuova possibilità da offrire alla propria famiglia

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale adito, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio, disciplinata dagli articoli 14^{ter} e seguenti della Legge n. 3/2012, Voglia, esperito ogni opportuno accertamento

- **preliminarmente**, disporre la riunione della presente procedura con la procedura di liquidazione del patrimonio attivata nell'interesse della moglie del Ricorrente Sig.ra Stefania Forcella avanti al medesimo Tribunale (seppur mantenendo distinte le rispettive masse attive e passive, nonché gli apporti di ciascuno dei coniugi, in modo tale da imputarli alle posizioni debitorie individuali), evitando in tal modo sia un aggravio delle spese di giustizia che una duplicazione dei medesimi oneri, in ossequio al principio di economicità dei mezzi processuali, trattandosi di procedure collegate nonché in larga parte coincidenti o sovrapponibili;
- **ulteriormente in via preliminare**, disporre la revoca dei fermi amministrativi iscritti su tutti i veicoli intestati al Ricorrente, al fine di consentirne la vendita all'interno della presente procedura di liquidazione, e contestualmente autorizzare l'utilizzo dell'autovettura da parte del Ricorrente sino alla data di assegnazione delle somme;

- nel merito, emettere il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14^{quinquies} della L. n. 3/2012, procedendo alla nomina di un Liquidatore e pronunciando ogni necessario ed opportuno provvedimento conseguente;
- in ogni caso, disporre che non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione da parte dei creditori del Ricorrente aventi titoli o causa anteriore.

Il Ricorrente si riserva sin d'ora di presentare domanda di ammissione al beneficio dell'esdebitazione *ex art. 14^{terdecies}* della L. n. 3/2012, con riferimento ai creditori concorsuali che non verranno soddisfatti.

Unitamente al presente ricorso si producono in allegato i seguenti documenti:

- Doc. 1) Relazione dell'O.C.C. nominato e documentazione correlata;
- Doc. 2) Istanza di accesso alla procedura presso O.C.C. Ordine Avv. Brescia;
- Doc. 3) Nomina ed accettazione Gestore Avv. Alessandra Marino;
- Doc. 4) Estratto per riassunto atto di matrimonio Sigg.ri Rocca e Forcella;
- Doc. 5) Visura camera impresa individuale Sig. Rocca;
- Doc. 6) Adesione cd. "Rottamazione-*ter*" Sig. Rocca;
- Doc. 7) Lettera di assunzione del Sig. Rocca presso Ambrosi S.p.A.;
- Doc. 8) Certificato contestuale di Residenza e Stato di Famiglia;
- Doc. 9) Registrazione contratto comodato d'uso n. TMJ16L000404000JJ del 2.1.2016, presso Agenzia delle Entrate di Brescia – Ufficio Territoriale n. 1;
- Doc. 10) Tabella consumi medi per famiglia ISTAT 2019;
- Doc. 11) Modello 730/2017 Sig. Alessandro Rocca;
- Doc. 12) Modello 730/2018 Sig. Alessandro Rocca;
- Doc. 13) Modello 730/2019 Sig. Alessandro Rocca;
- Doc. 14) Modello 730/2020 Sig. Alessandro Rocca;

- Doc. 15) Cedolini paga mesi luglio-ottobre 2020;
- Doc. 16) Domanda di riscossione polizza vita Rocca;
- Doc. 17) Visura PRA autovettura targata CV289HW;
- Doc. 18) Comunicazione AER 12.11.2020;
- Doc. 19) Visura PRA autocarro targato BZ732XL;
- Doc. 20) Polizza n. 19040598509 Italiana Assicurazioni S.p.A.;
- Doc. 21) Saldo attivo del conto corrente n. 1000/671 – Banca Intesa San Paolo S.p.A., al 21.11.2020;
- Doc. 22) Inventario beni mobili non registrati Sig.ra Forcella e Sig. Rocca;
- Doc. 23) Busta paga relativa al mese di giugno 2020, comprensiva del Trattamento di Fine Rapporto;
- Doc. 24) Dichiarazione disponibilità quinto TFR Sig. Rocca;
- Doc. 25) Fattura acconto compensi O.C.C. Ricorrente.

Con riserva di precisare ed integrare la documentazione prodotta, su istanza dell'Ill.mo Tribunale adito.

Si dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14 e ss. del D.P.R. n. 115/2002, che per il presente procedimento è dovuto il contributo unificato in misura fissa pari ad € **98,00**.

Con la massima osservanza.

Brescia, lì 11.12.2020

Avv. Lucia Turin

Avv. Lucia Turin
Via Cesare Lombroso n. 42
25128 – Brescia
e-mail: turin.lucia@gmail.com
PEC: lucia.turin@brescia.pecavvocati.it
tel.: 333.3213724

ILL.^{MO} TRIBUNALE DI BRESCIA

- Sezione fallimentare -

Ricorso ex art. 14ter e ss. Legge 27 gennaio 2012, n. 3

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Procedura n. 56/2019

O.C.C. nominato: Avv. Alessandra Marino

Nell'interesse della:

Sig.ra Stefania Forcella (C.F. FRC SFN 85T64 B157Z), nata a Brescia (BS) il 24.12.1985 e residente in Castenedolo (BS), alla via Patrioti n. 82, rappresentata e difesa nella presente procedura per procura depositata unitamente alla presente domanda di liquidazione del patrimonio dall'Avv. Lucia Turin del Foro di Brescia (C.F. TRN LCU 90E50 B157Q), e presso lo Studio della stessa elettivamente domiciliata in Brescia, alla via Cesare Lombroso n. 42, la quale dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente indirizzo PEC: *lucia.turin@brescia.pecavvocati.it*

PREMESSO CHE

– la Ricorrente si trova nelle condizioni previste dalla Legge 27.01.2012, n. 3, così come modificata dal Decreto-legge n. 179 del 18.01.2012, per poter presentare al Tribunale competente una domanda di liquidazione del

patrimonio, ricorrendone i presupposti *ex lege* e non ricorrendo cause ostate;

– in capo alla Ricorrente sussiste un’incapacità definitiva a soddisfare le obbligazioni contratte;

– ai sensi dell’art. 14^{ter} Legge n. 3/2012, la procedura di liquidazione del patrimonio del debitore prevede l’intervento di un Organismo di Composizione della Crisi;

– in data 21.10.2019 la Ricorrente presentava istanza *ex art.* 15, comma 9, Legge n. 3/2012 presso l’Organismo di Composizione della Crisi costituito in seno all’Ordine degli Avvocati di Brescia, per l’ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio, ai fini della nomina di un Professionista facente le funzioni di Organismo di Gestione della Crisi (**Doc. 2**);

– in data 26.11.2019 l’Organismo adito nominava l’Avv. Alessandra Marino, con Studio in Brescia, alla via Alessandro Monti n. 20 – che accettava – in qualità di O.C.C. all’interno della Procedura n. 56/2019, promossa dalla Ricorrente (**Doc. 3**);

– la Sig.ra Stefania Forcella si impegnava da subito, personalmente e con l’assistenza professionale del proprio Consulente Tecnico di fiducia Dott. Gianluigi Castagna, a fornire al Gestore nominato tutto il supporto e la collaborazione necessaria per la ricostruzione della propria situazione economico-patrimoniale;

– l’O.C.C. incaricato verificava la sussistenza, in capo alla Sig.ra Stefania Forcella, di una situazione di sovraindebitamento intesa, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. a) della Legge n. 3/2012, come una “*situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere*

le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente” secondo le scadenze originariamente pattuite;

– la Ricorrente valutava con il predetto Consulente Tecnico di parte la possibilità di formulare una proposta di accordo di ristrutturazione con i creditori, giungendo tuttavia alla conclusione che tale ipotesi non risulta percorribile alla luce della composizione dell’attivo e del passivo patrimoniale della Sig.ra Stefania Forcella, né maggiormente conveniente per i creditori rispetto alla procedura di liquidazione del patrimonio;

– la Ricorrente intende pertanto essere ammessa alla procedura di liquidazione di tutti i propri beni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14^{ter} e ss. della Legge n. 3/2012;

– la Sig.ra Forcella ha così richiesto, *ex art. 14^{ter}, comma 4 Legge n. 3/2012,* all’O.C.C. nominato di provvedere a redigere la relazione particolareggiata, ai sensi dell’art. 14^{ter}, comma 3 della stessa legge, che si produce in allegato al presente ricorso unitamente alla correlata documentazione (**Doc. 1**);

– la Ricorrente non è soggetta alle procedure concorsuali vigenti diverse da quelle regolate dal Capo I della L. n. 3/2012, non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e quindi non ha subito provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14^{bis} Legge n. 3/2012.

Tutto ciò premesso la Sig.ra Stefania Forcella, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14^{ter} della L. n. 3/2012, presenta – per il tramite dello Scrivente difensore di fiducia – la seguente proposta di liquidazione del patrimonio, elaborata con il supporto e la consulenza del Tecnico di parte Dott. Gianluigi Castagna.

CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E RAGIONI
DELL'INCAPACITÀ DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI

Si procederà brevemente ad esporre le dinamiche e le scelte compiute dalla Sig.ra Stefania Forcella nel corso degli ultimi anni, che la hanno condotta all'attuale stato di sovraindebitamento; per un'analisi completa e dettagliata delle stesse ci si riporta a quanto riferito nella domanda di accesso alla procedura a firma della Ricorrente stessa.

Le cause dell'indebitamento della Sig.ra Forcella risalgono essenzialmente ad eventi precedenti al matrimonio con il Sig. Alessandro Rocca, attuale coniuge della Ricorrente (**Doc. 4**); tuttavia, gli effetti negativi di tali eventi si sono protratti nel tempo sino ad oggi, contribuendo a rendere la situazione di fatto insostenibile per le finanze familiari.

La Sig.ra Forcella, infatti, sin dall'età di ventitré anni abitava da sola e si manteneva con il reddito del proprio lavoro; a soli ventiquattro anni diveniva madre di Alessandro Leonardo, nato a Brescia il 9 aprile 2009.

La relazione con il padre del bambino, tuttavia, non continuava e la Sig.ra Forcella provvedeva al mantenimento proprio e del figlio senza alcun aiuto economico del padre.

Successivamente la Ricorrente si sposava con il Sig. Eddie Treccani, in data 16.1.2010, il quale adottava il primo figlio della stessa; il matrimonio giungeva ben presto al termine (**Doc. 5**) e la Sig.ra Forcella si trovava a dover nuovamente far fronte da sola al mantenimento proprio e del bambino, impresa che – come può facilmente immaginarsi – risultava assai ardua.

Proprio per fronteggiare le esigenze economiche sue e del figlio, la Ricorrente faceva moderato accesso al credito, attivando due finanziamenti: il primo con BCC del Garda, attualmente MB Credit Solutions S.p.A., di circa €. 7.000,00

(Doc. 6) ed il secondo dell'importo di €. 3.360,00 con Marte SPV S.r.l., attualmente SI Collection S.p.A., in corso di pagamento con cambiali sino al mese di settembre del 2022 **(Doc. 7)**.

I finanziamenti contratti venivano utilizzati nel corso degli anni dalla Sig.ra Forcella anche per far fronte alle spese di trasloco e di cauzione, legate ai frequenti spostamenti e cambi di situazione alloggiativa (ben quattro negli ultimi tredici anni), come risultante anche dall'anagrafica dell'Agenzia delle Entrate, riportante i diversi domicili fiscali della Sig.ra Forcella **(Doc. 8)**.

Pur di fronte alle difficoltà economiche, la Ricorrente ha sempre cercato di onorare le proprie obbligazioni e di non incrementare la propria esposizione debitoria, senza cadere nella trappola dell'accensione di ulteriori finanziamenti aventi il solo scopo di estinguere ovvero dilazionare le preesistenti posizioni passive.

E difatti, a riprova della suddetta gestione prudentiale delle finanze, nulla risulta in carico alla Sig.ra Forcella né dalla Visura Protesti **(Doc. 9)** né dalla Centrale di Allarme Interbancaria di Banca d'Italia **(Doc. 10)**.

In riferimento alle citate esposizioni debitorie, residuano attualmente da pagare soli €. 8.586,00.

Oltre a tale – come si vede moderatissima – esposizione debitoria, la Sig.ra Forcella presenta un debito nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione di €. 1.401,58 (importo aggiornato al 8.7.2020), a titolo di IRPEF, Tributi locali e spese giudiziarie **(Doc. 11)**.

Può così sinteticamente ma realisticamente affermarsi che la totalità dell'indebitamento della Ricorrente origina dalle obbligazioni contratte per far fronte alle necessità economiche proprie ed al sostentamento del proprio nucleo familiare.

SITUAZIONE DEBITORIA DELLA RICORRENTE

Sussistono al momento in capo alla Ricorrente le seguenti posizioni debitorie.

Crediti privilegiati

– €. **1.401,58** nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, a titolo di cartelle per tardivo, omesso o errato versamento di IRPEF, TARI, addizionali Comunali e Regionali, spese di giustizia, oltre a sanzioni, interessi, diritti e aggi.

Crediti chirografari

– €. **7.386,00** nei confronti di MB Credit Solutions S.p.A. (subentrata a BCC del Garda), a titolo di rientro di prestito personale;

– €. **1.100,00** nei confronti di SI Collection (subentrata a Marte SPV S.r.l.), a titolo di rientro di prestito personale, tramite piano cambializzato.

Crediti prededucibili

– €. **1.197,60** nei confronti dell’Organismo di Composizione della Crisi presso l’Ordine degli Avvocati di Brescia, a titolo di saldo competenze (al netto dell’acconto corrisposto – **Doc. 24**);

– €. **200,00** nei confronti dell’Avv. Lucia Turin, a titolo di saldo dei compensi per assistenza legale in funzione della presente procedura di liquidazione.

Le obbligazioni quindi assunte e non onorate dalla Sig.ra Stefania Forcella ammontano ad oggi a complessivi €. **11.285,18**, di cui €. 1.401,58 privilegiati, €. 8.486,00 chirografari ed €. 1.397,60 prededucibili.

SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE

L’impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte dalla Ricorrente è reale e dimostrata sia dai fatti in precedenza riportati, nonché dalla situazione familiare e reddituale della stessa, come di seguito specificata.

a) **Composizione del nucleo familiare**

Il nucleo familiare della Sig.ra Stefania Forcella si compone di cinque persone: la Ricorrente, il marito, i due figli minorenni della coppia Sebastiano (di anni 7) e Samuele (di anni 3), unitamente al primo figlio della Sig.ra Forcella, avuto da una precedente relazione, Alessandro Leonardo Treccani (di anni 11).

La Ricorrente ed il marito sono coniugati, in regime patrimoniale di separazione dei beni, sin dal giorno 9.7.2016.

Si noti peraltro che dal Certificato contestuale di residenza e Stato di Famiglia (**Doc. 12**), il nucleo familiare della Ricorrente risulta composto di sette membri: figurano all'interno del medesimo nucleo anche i genitori del Sig. Alessandro Rocca, Sig. Annibale Rocca e Sig.ra Emilia Boschetti, in quanto la Ricorrente abita – unitamente alla propria famiglia – una porzione di immobile di proprietà di questi ultimi.

Tale decisione si è resa necessaria per tentare di fronteggiare le gravi difficoltà economiche della Ricorrente e della propria famiglia, evitando di gravare ulteriormente sulle magre finanze familiari con un canone di locazione; la Ricorrente ed il marito conducono pertanto in comodato d'uso (con apposito contratto registrato – **Doc. 13**) tale autonoma porzione d'immobile, contribuendo al pagamento di una quota delle spese per le utenze (consistente nei 2/3 del totale).

È superfluo sottolineare che la famiglia dei Sigg.ri Forcella e Forcella costituisce nucleo familiare a sé stante rispetto ai suoceri della Ricorrente, pur risiedendo nella medesima abitazione.

Tabella riepilogativa del nucleo familiare della Ricorrente

COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	POSIZIONE
Rocca Alessandro	01/07/1975	Brescia (BS)	Richiedente
Forcella Stefania	21/12/1985	Brescia (BS)	Richiedente
Treccani Alessandro Leonardo	09/04/2009	Brescia (BS)	Figlio (matrimonio precedente Sig.ra Forcella)
Rocca Sebastiano	15/02/2013	Brescia (BS)	Figlio
Rocca Samuele	25/08/2017	Brescia (BS)	Figlio
Rocca Annibale	15/11/1940	Brescia (BS)	Padre Sig. Rocca
Boschetti Emilia	31/08/1947	Brescia (BS)	Madre Sig. Rocca

b) Sintetico elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento

Le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso dell'intero nucleo familiare della Sig.ra Forcella ammontano approssimativamente ad €. **27.300,00** annuali, ovvero circa €. **2.275,00** mensili.

Alle esigenze della vita familiare – così quantificate – fa fronte principalmente il marito della Ricorrente, occupata sino al mese di aprile ultimo scorso ed attualmente disoccupata, percipiente la NASpI, ossia una indennità di disoccupazione, di circa €. 700,00 mensili.

Si precisa che in relazione alle spese mensili relative al nucleo familiare circa €. 1.445,00 rispondono a comuni esigenze del nucleo, circa €. 165,00 a specifiche esigenze della Ricorrente (auto e telefonia mobile), circa €. 165,00 a specifiche esigenze del marito (auto e telefonia mobile) e circa €. 400,00 al mantenimento del primogenito della Sig.ra Forcella.

Considerata inoltre la somma di €. 200,00, posta in sede di omologa della separazione a carico del Sig. Eddie Treccani – padre adottivo di Alessandro Leonardo – a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la quota effettivamente a carico della Ricorrente è pari a circa €. 200,00 mensili.

Tali conteggi dovranno necessariamente essere considerati in sede di ripartizione tra i coniugi Rocca e Forcella delle spese mensilmente necessarie al sostentamento del nucleo familiare. Poste le spese mensili di cui *infra*, si rileva che trattasi di un importo decisamente in linea con gli indici statistici nazionali, atteso che la media dei consumi – in base alle tabelle ISTAT 2019 (ultimo dato disponibile) – per nucleo familiare coerente con le caratteristiche di quello della Ricorrente (al netto delle spese per locazione non presenti nel caso di specie) è pari ad €. 2.909,04 mensili (**Doc. 14**).

Di seguito si rappresenta schematicamente il dettaglio delle spese correnti, strettamente necessarie al sostentamento del nucleo familiare, così come quantificate dalla Ricorrente: **TABELLA SPESE MENSILI**

Spese scolastiche (retta asilo, refezione scolastica, libri, etc.)	€. 550,00
Spese alimentari	€. 500,00
Spese per utenze (gas, energia elettrica, acqua)	€. 240,00
Spese sportive dei figli	€. 210,00
Spese per autovettura Sig. Rocca (bollo auto, assicurazione, carburante, manutenzione)	€. 150,00
Spese per autovettura Sig.ra Forcella (bollo auto, assicurazione, carburante, manutenzione)	€. 150,00
Spese mediche e farmacia	€. 100,00
Spese abbigliamento	€. 100,00
Spese casa	€. 50,00
Spese per connessione Internet e telefonia fissa	€. 45,00
Spese per telefonia mobile Sig. Rocca	€. 15,00
Spese per telefonia mobile Sig.ra Forcella	€. 15,00
Altre spese (varie, imprevisti, etc.)	€. 150,00
TOTALE SPESE MEDIE MENSILI	€. 2.275,00

c) **Situazione reddituale: dichiarazioni dei redditi degli ultimi quattro anni**

A fronte delle ingenti spese mensili di cui al punto precedente, la situazione reddituale della Ricorrente ad oggi, come risulta dai modelli di dichiarazione dei redditi della Sig.ra Stefania Forcella relativi alle annualità 2016 – 2019 (**Docc. 15 – 18**) è la seguente:

TABELLA REDDITI

Modello 730/2020 (redditi 2019)	Modello 730/2019 (redditi 2018)	Modello 730/2018 (redditi 2017)	Modello 730/2017 (redditi 2016)
Reddito da lavoro dipendente pari ad €. 15.125,00 – al netto di IRPEF (erariale, addizionali regionali, comunali) circa €. 13.862,00	Reddito da lavoro dipendente pari ad €. 8.991,00 – al netto di IRPEF (erariale, addizionali regionali, comunali) circa €. 8.885,00	Reddito da lavoro dipendente pari ad €. 11.101,00 – al netto di IRPEF (erariale, addizionali regionali, comunali) circa €. 10.856,00	Reddito da lavoro dipendente pari ad €. 12.268,00 – al netto di IRPEF (erariale, addizionali regionali, comunali) circa €. 11.812,00

Come già in precedenza anticipato, la Sig.ra Forcella risulta attualmente disoccupata e percipiente NASpI dal mese di maggio del corrente anno, per un importo mensile di circa €. 700,00.

Con riferimento alle mensilità di febbraio, marzo ed aprile invece, la Ricorrente risultava assunta a tempo determinato presso la società Doppio Nodo Qualityeat di Luigi Laezza & Co. S.n.c., di cui si producono i cedolini paga (**Doc. 19**); il contratto non veniva tuttavia rinnovato alla scadenza a causa della ben nota emergenza epidemiologica da Covid-19.

La Sig.ra Forcella sta attivamente ricercando un'occupazione (così come risulta dal Patto di servizio personalizzato – all. n. 35 della relazione del Gestore della Crisi), pur nelle evidenti difficoltà legate sia alla profonda crisi del mercato del lavoro sia alla conciliazione con le esigenze familiari (si ricordi infatti che i tre figli della stessa hanno rispettivamente tre, sette ed undici anni).

Come già anticipato *infra* in merito alle spese del nucleo familiare, la capacità reddituale della Sig.ra Forcella è quindi circa un terzo di quella del marito.

Si ritiene pertanto di porre a carico della Ricorrente $\frac{1}{4}$ delle spese strettamente necessarie al mantenimento del nucleo familiare, ossia l'importo mensile di **€. 575,00**.

d) **Atti dispositivi degli ultimi cinque anni**

La Ricorrente effettuava nell'ultimo quinquennio i seguenti atti di disposizione del proprio patrimonio:

- in data 14.9.2018 acquistava l'autovettura di marca Fiat, targata CV856XK ed immatricolata nell'anno 2005, al modico prezzo di €. 250,00 (**Doc. 20**);
- in data 27.7.2020 riscattava, con accredito sul proprio conto corrente, la polizza assicurativa sulla vita n. 231935581 contratta presso Alleanza Assicurazioni, per l'importo di €. 680,72, per far fronte alle esigenze economiche del nucleo familiare, a seguito della recente perdita dell'occupazione lavorativa (**Doc. 21**).

e) **Elenco di tutti i beni di proprietà della Ricorrente**

Il patrimonio della Sig.ra Forcella si compone attualmente dell'autovettura in precedenza individuata. Tale veicolo ha attualmente un valore di mercato irrisorio ai fini della liquidazione, motivo per cui si chiede di escludere lo stesso dalla presente proposta di liquidazione del patrimonio. Si dica sin da subito, infatti, che tale mezzo di trasporto è di assoluta necessità sia per far fronte alle esigenze di trasporto dei tre figli minorenni della Ricorrente sia per agevolare la stessa nel reperimento di una nuova occupazione.

Il patrimonio della Sig.ra Stefania Forcella comprende inoltre la carta conto n. 5324/62, presso la Banca Intesa San Paolo S.p.A., che alla data del 21.11.2020 riportava un saldo attivo di €. 180,74 (**Doc. 22**).

Il patrimonio mobiliare della Sig.ra Forcella (in comproprietà con il marito) comprende inoltre una serie di beni mobili essenziali allo svolgimento della vita familiare e di scarso valore (mobilio di cucina, sala, camera e bagno), da escludersi senza dubbio dalla presente liquidazione del patrimonio, in quanto impignorabili ai sensi di legge (**Doc. 23**).

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Alla luce delle voci di attivo patrimoniale e della situazione debitoria presentata, tenuto conto altresì delle spese sostenute e da sostenersi per la presente procedura di sovraindebitamento (comprendenti il compenso dell'O.C.C., le spese per l'assistenza legale, il compenso del nominando Liquidatore), la liquidazione del patrimonio proposta prevede una durata di sessanta mesi, secondo un rientro rateale che tiene conto delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare e delle spese necessarie al sostentamento dignitoso dello stesso, ed è così strutturata:

- 1) divieto di avviare o proseguire azioni cautelari o esecutive o acquisire diritti di prelazione da parte dei creditori a carico della Sig.ra Forcella;
- 2) messa a disposizione (nei limiti di cui all'art. 545 c.p.c.) della procedura da parte della Ricorrente, per la durata di sessanta mensilità a far corso dalla data di omologazione della presente liquidazione del patrimonio, di tutte le somme dalla stessa percepite – con esclusione del contributo al mantenimento del primo figlio Alessandro Leonardo – eccedenti l'importo mensile di €. 575,00 (occorrente a far fronte alla quota parte di $\frac{1}{4}$ delle spese strettamente necessarie al mantenimento del proprio nucleo familiare), attualmente stimato in €. 125,00 mensili, da destinarsi al pagamento dei creditori come da piano finanziario da elaborarsi ad opera del nominando Liquidatore.

Tutto ciò premesso, esposto e considerato la Ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, ritenendo che la proposta di liquidazione del patrimonio elaborata sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i propri creditori (sebbene solo parzialmente), avendo contemporaneamente – nel rispetto dello spirito della legge – una nuova possibilità da offrire alla propria famiglia

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale adito, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio disciplinata dagli articoli 14^{ter} e seguenti della Legge n. 3/2012, Voglia, esperito ogni opportuno accertamento

- **preliminarmente**, disporre la riunione della presente procedura con la procedura di liquidazione del patrimonio attivata nell'interesse del marito della Ricorrente Sig. Alessandro Rocca avanti al medesimo Tribunale (seppur mantenendo distinte le rispettive masse attive e passive, nonché gli apporti di ciascuno dei coniugi, in modo tale da imputarli alle posizioni debitorie individuali), evitando in tal modo sia un aggravio delle spese di giustizia che una duplicazione dei medesimi oneri, in ossequio al principio di economicità dei mezzi processuali, trattandosi di procedure collegate nonché in larga parte coincidenti o sovrapponibili;
- **ulteriormente in via preliminare**, disporre la sospensione del piano di rientro cambializzato in essere in favore di SI Collection S.p.A.;
- **nel merito**, emettere il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14^{quinquies} della L. n. 3/2012, procedendo alla nomina di un Liquidatore e pronunciando ogni necessario ed opportuno provvedimento conseguente, eventualmente disponendo l'esclusione dell'autoveicolo targato CV856XK;
- **in ogni caso**, disporre che non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione da parte dei creditori della Ricorrente aventi titoli o causa anteriore.

La Ricorrente si riserva sin d'ora di presentare domanda di ammissione al beneficio dell'esdebitazione *ex art. 14terdecies* della L. n. 3/2012, con riferimento ai creditori concorsuali che non verranno soddisfatti.

Unitamente al presente ricorso si producono in allegato i seguenti documenti:

Doc. 1) Relazione dell'O.C.C. nominato e documentazione correlata;

Doc. 2) Istanza di accesso alla procedura presso O.C.C. Ordine Avv. Brescia;

Doc. 3) Nomina ed accettazione Gestore Avv. Alessandra Marino;

- Doc. 4) Estratto per riassunto atto di matrimonio Sigg.ri Rocca e Forcella;
- Doc. 5) Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la Sig.ra Stefania Forcella ed il Sig. Eddie Treccani;
- Doc. 6) Centrale Rischi Banca d'Italia del mese di agosto 2020, da cui si evince la posizione debitoria nei confronti di MB Credit Solutions S.p.A.;
- Doc. 7) Piano di rientro cambializzato in favore di SI Collection S.p.A.;
- Doc. 8) Situazione anagrafica della Sig.ra Forcella, estratta dal sito dell'Agenzia delle Entrate;
- Doc. 9) Visura Protesti;
- Doc. 10) Centrale di Allarme Interbancaria di Banca d'Italia;
- Doc. 11) Estratto ruolo AER al giorno 8.7.2020;
- Doc. 12) Certificato contestuale di residenza e Stato di Famiglia;
- Doc. 13) Registrazione contratto comodato d'uso n. TMJ16L000404000JJ del 2.1.2016, presso Agenzia Entrate di Brescia – Ufficio Territoriale n. 1;
- Doc. 14) Tabella consumi medi per famiglia ISTAT 2019;
- Doc. 15) Modello 730/2017 Sig.ra Stefania Forcella;
- Doc. 16) Modello 730/2018 Sig.ra Stefania Forcella;
- Doc. 17) Modello 730/2019 Sig.ra Stefania Forcella;
- Doc. 18) Modello 730/2020 Sig.ra Stefania Forcella;
- Doc. 19) Cedolini paga mensilità febbraio, marzo ed aprile;
- Doc. 20) Libretto di circolazione autovettura targata CV856XK;
- Doc. 21) Conteggio estintivo della polizza n. 23193581;
- Doc. 22) Saldo al 21.11.2020 carta n. 5324/62, Banca Intesa San Paolo S.p.A.;
- Doc. 23) Inventario beni mobili non registrati Sig.ra Forcella e Sig. Rocca;
- Doc. 24) Fattura acconto compenso O.C.C. Ricorrente.
- Con riserva di precisare ed integrare la documentazione prodotta.

Si dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14 e ss. del D.P.R. n. 115/2002, che per il presente procedimento è dovuto il contributo unificato in misura fissa pari ad € **98,00**.

Con la massima osservanza.

Brescia, li 11.12.2020

Avv. Lucia Turin

n. 129/2020 Liq. Patr.

recante riunita la n. 131/2020 Liq. Patr.



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione Quarta Civile

Fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni

Il Giudice delegato,

nel procedimento di liquidazione del patrimonio *ex artt.14 ter* e segg. della L. n. 3/2012 n. 129/2020 L.P. recante riunito il n. 131/2020 L.P.;

viste le domande presentate da Alessandro Rocca e Stefania Forcella e la documentazione allegata;

ritenuta la propria competenza in quanto entrambi gli istanti, coniugi, risiedono in Castenedolo (BS), Via dei Patrioti, n. 82;

viste le relazioni particolareggiate redatte da parte dell'Avv. Alessandra Marino nominato quale organismo di composizione della crisi;

ritenuto che le domande soddisfano i requisiti previsti dagli artt.14 *ter* e segg. della L. n. 3/2012;

richiamato il proprio decreto parimenti datato per mezzo del quale si è disposta la riunione delle due procedure;

ritenuto che attesi i modesti valori della procedura, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15, c. VIII, della L. n. 3/2012;

visto l'art.14 *quinqies* della L. n. 3/2012;

DICHIARA

aperte le procedure di liquidazione del patrimonio a carico di

~ **ALESSANDRO ROCCA**, nato a Brescia l'1.7.1975 (RCCLSN75L01B157W);

~ **STEFANIA FORCELLA**, nata a Brescia il 24.12.1985 (FRCSFN85T64B157Z);

entrambi residenti in Castenedolo (BS), Via dei Patrioti, n. 82, per la durata minima di quattro anni e per l'effetto:

a) nomina **liquidatore l'Avv. Alessandra Marino** con studio in Brescia autorizzandolo sin d'ora ad acquisire presso i competenti enti o soggetti terzi (I.N.P.S., datore di lavoro, e così via) informazioni e rendicontazioni relative ad eventuali cessioni, delegazioni, pignoramenti e così via;

b) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, riservando ogni diverso provvedimento all'esito della presentazione di separate istanze;

c) dispone, sotto pena di nullità, che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;

d) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i relativi Uffici giudiziari ed i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle proprie determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;

e) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati in sunto almeno una volta sull'apposta pagina del sito web www.ilcaso.it entro quaranta giorni da oggi;

f) ordina la trascrizione del presente decreto sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se il debitore vi è iscritto;

g) ai sensi degli artt. 14 *quinquies*, c. II, lett. e) e 14 *ter*, c. VI, lett. b) della L. n. 3/2012 autorizza il debitore a trattenere per il mantenimento suo e della sua famiglia gli importi eccedenti la somma mensile di € 400,00= quanto a Alessandro Rocca e di € 125,00= quanto a Stefania Forcella, che sarà invece acquisita alla procedura (onerando il liquidatore di notificare immediatamente questo G.D. di ogni variazione rilevante sullo stato reddituale degli istanti);

h) dispone che il liquidatore, in pendenza della procedura, depositi istanze al giudice delegato soltanto nei casi contemplati dalla L. n. 3/2012 e quindi in occasione dei seguenti adempimenti:

- richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14 *octies*, c. IV, L. n. 3/2012);
- deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14 *novies*, c. I, L. n. 3/2012);
- prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14 *novies*, c. II, L. n. 3/2012);
- segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospendere gli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14 *novies*, c. III, L. n. 3/2012);
- richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14 *novies*, c. III, L. n. 3/2012);
- richiesta di liquidazione del compenso (artt. 14 ss. D.M. 202/2014);
- richiesta di chiusura della procedura (art. 14 *novies*, c. V, L. n. 3/2012);

i) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte e che, all'approssimarsi delle operazioni di chiusura, depositi un rendiconto secondo il modulo mutuato dall'art. 116 L.F.

Si comunichi al ricorrente ed al liquidatore nominato.

Brescia, 18/12/2020

Il Giudice delegato
Alessandro Pernigotto